

CONTRATTO DI SUBAPPALTO N. 01 DEL 03/03/2023

COMUNE DI TRADATE (VA) – Lavori di completamento opere di urbanizzazione

Via Campilunghi - CUP: C67H21009130004 – CIG: 9042085497

Tra

la società **CIVELLI COSTRUZIONI S.r.l.**, con sede legale a Gavirate (VA), Viale Ticino n. 96 (21026), Codice Fiscale e Partita IVA: 02067440129, nella persona di Nappi Carlo, nato ad Arona (NO) il 22/10/1964, residente ad Arona (NO), Via Martiri della Libertà n. 8, in qualità di legale rappresentante (Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione), e-mail: info@civelli.it, pec: civelli@pec.it, di seguito indicato come “appaltatore”

e

la società **SAIMP S.r.l.**, con sede legale a Tradate (VA) Via Cesare Beccaria n. 3 – Frazione Abbiate Guazzone, Codice Fiscale: 00756750121, Partita IVA: 00756750121, nella persona della Sig.ra Vezzio Piera Isabella nata a Turate (CO) il 320/08/1940, residente a Tradate (VA), Via delle Viole n. 1, in qualità di legale rappresentante – Presidente del Consiglio di Amministrazione, e-mail: info@saimp.net, pec: saimpsrl@secmail.it, di seguito indicato come “subappaltatore”

PREMESSO CHE

a) COMUNE di TRADATE con determina n. 54 del 20/01/2022 affidava a CIVELLI COSTRUZIONI S.r.l. l'appalto di “**Completamento delle opere di urbanizzazione di Via Campilunghi - CUP: 67h21009130004 – CIG: 9042085497**”;

b) sulla base di quanto dichiarato in sede di gara il contratto di cui al punto a) prevede la possibilità di avvalersi del subappalto con le modalità, nei limiti e per le lavorazioni riportate nel contratto;

c) Civelli Costruzioni S.r.l. intende concedere in subappalto alla società SAIMP S.r.l.,

con sede legale a Tradate (VA) Via Cesare Beccaria n. 3 – Frazione Abbiate

Guazzone, Codice Fiscale: 00756750121, Partita IVA: 00756750121,

l'esecuzione di parti delle opere riconducibili alla categoria prevalente OG3;

d) non sussistono fra Civelli Costruzioni S.r.l. e il subappaltatore forme di controllo

e/o di collegamento ex art. 2359 c.c.;

e) fanno parte integrante di tale contratto: il capitolato e il computo metrico ed ogni

eventuale documento, integrazione, modifica contrattuale e/o tecnica, anche se

non materialmente allegato. Il subappaltatore dichiara di conoscere e accettare

senza riserva alcuna i documenti sopraccitati e con riguardo alle modalità

tecniche di esecuzione e agli aspetti relativi alla sicurezza dei lavori.

Ciò premesso si stipula e si conviene:

ART. 1

Le premesse formano parte integrante ed essenziale del presente contratto.

ART. 2

Oggetto, ambito, unicità del subappalto

2.1 - CIVELLI COSTRUZIONI S.r.l. concede in subappalto alla Società SAIMP

S.r.l., che accetta, l'esecuzione di parti delle opere riconducibili alla categoria

prevalente OG3.

Tali opere verranno realizzate esclusivamente dal subappaltatore senza

ingerenza alcuna e secondo le disposizioni ordinate dal Committente.

Resta espressamente convenuto che il subappaltatore sarà responsabile,

nei confronti dell'appaltatore, dell'esecuzione di parti delle opere

rispettivamente concesse in subappalto.

2.2 - Il subappaltatore si obbliga ad eseguire le opere a perfetta regola d'arte e nel

pieno rispetto delle stesse obbligazioni già assunte da Civelli Costruzioni

S.r.l. con la sottoscrizione del Contratto d'Appalto e delle prescrizioni

contenute nel Capitolato e nel computo metrico, anche se non materialmente

allegato, quale parte integrante e sostanziale del presente contratto di

subappalto, che il subappaltatore stesso dichiara di ben conoscere e di

accettare senza riserva alcuna.

2.3 - Il subappaltatore dichiara di aver preso, anche tramite suoi tecnici, piena ed

esauriente visione e conoscenza dello stato dei luoghi, della natura

geologica dei terreni, delle strade di accesso e quindi di aver verificato e

valutato ogni elemento, comprese eventuali difficoltà di esecuzione, per la

corretta realizzazione delle opere subappaltate e nel rispetto dei tempi

convenuti.

ART. 3

Corrispettivo del subappalto, durata ed incedibilità dei crediti

3.1 - L'ammontare globale per l'esecuzione delle opere concesse in subappalto

da eseguirsi nel corso del periodo di validità sotto indicato sarà di importo

non superiore a Euro 23.000,00.- (euro ventitremila/00) – importo soggetto

reverse charge.

3.2 - I prezzi si intendono fissi ed invariabili e non si applica l'articolo 1664 del

codice civile.

3.3 - L'Appaltatore in ottemperanza a quanto previsto nell'art. 26 c.5 D.Lgs. 81/08

indica i costi relativi alla sicurezza stimati senza operare alcun ribasso in

Euro 500,00.- (euro cinquecento/00) per oneri sicurezza non soggetti a

ribasso.

3.4 - Le parti convengono che il corrispettivo è stato determinato utilizzando le

voci dell'Elenco Compensi scontato di una percentuale non superiore al 20%. Tale corrispettivo deve considerarsi omni comprensivo e a completa soddisfazione di ogni e qualsiasi onere, spesa, costo e quant'altro comunque connesso e discendente dall'esecuzione di tutti le opere, nessuna esclusa, oggetto del presente contratto. Il subappaltatore dichiara espressamente che i prezzi concordati per l'esecuzione dei servizi affidati in subappalto sono remunerativi e pienamente rispondenti alle previsioni di cui all'art. 118, comma 4 del D.Lgs. 166/2006.

3.5 - L'esecuzione di parti delle opere vengono affidate, nel periodo a partire da marzo 2023 e fino fine giugno 2023. Nel caso in cui il Committente per qualsiasi motivo sciolga l'opzione temporale o comunque proroghi la durata del contratto, il presente subappalto si intende tacitamente prorogato fino al termine di tutte le opere.

3.6 - Per patto espresso ed essenziale il Subappaltatore si obbliga a non cedere, neppure in parte, i crediti nascenti dall'esecuzione dei servizi oggetto del presente contratto. Qualsivoglia cessione in deroga a quanto sopra sarà considerata nulla ed inefficace nei confronti dell'Appaltatore e non opponibile agli stessi.

ART. 4

Verifica idoneità subappaltatore

In ottemperanza a quanto previsto dagli art.li 26 e 90 del D.Lgs. 81/08 al fine di verificare l'idoneità tecnico professionale del subappaltatore, viene richiesto allo stesso, la consegna contestualmente alla sottoscrizione del presente contratto, della dichiarazione sottoscritta dallo stesso.

ART. 5

Obblighi del subappaltatore preliminari alla esecuzione del contratto

Il subappaltatore prima dell'inizio dei lavori si obbliga a consegnare all'Appaltatore:

- a) Polizza di assicurazione civile generale RCT e RCO a copertura dei danni causati nell'esecuzione della propria attività professionale. La polizza deve avere un massimale complessivo non inferiore ad Euro 5.000.000,00 ed un massimale non inferiore a Euro 1.000.000,00 per ogni sinistro. In caso di pagamento del premio con cadenza periodica, il subappaltatore deve presentare all'Appaltatore attestazione di pagamento della rata del premio prima della scadenza della rata stessa. Pertanto si precisa che il subappaltatore è l'unico responsabile dell'incolumità del personale impegnato nella prestazione dell'esecuzione di parti delle opere, dei danni eventualmente arrecati al patrimonio stradale, di qualsiasi danno causato a persone, animali o cose, conseguentemente all'esecuzione di parti delle opere affidati;
- b) Comunicare all'Appaltatore copia dell'avvenuta denuncia di nuovo lavoro a tutti gli Enti Previdenziali ed Assicurativi nel rispetto del DPR 30/06/65 n. 1124 e successive modifiche;
- c) Certificato iscrizione C.C.I.A.A. in corso di validità;
- d) Attestazione di regolarità contributiva DURC in corso di validità;
- e) Dichiarazione tracciabilità ai sensi dell'art. 3, comma 7, Legge n. 136/2010 sottoscritta dal Legale Rappresentante;
- f) Dichiarazione di possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50 sottoscritta dal Legale Rappresentante;
- g) Iscrizione White List;
- h) Dichiarazione di cui all'art. 14 del D.Lgs. 81/2008;

i) D.P.C.M.;

j) D.O.M.A.;

k) Attestazione SOA e Certificati ISO;

l) Dichiarazione art. 2359;

m) Polizza RCT;

n) P.O.S. e Protocollo Covid e dichiarazione accettazione PSC, POS e Protocollo Covid Civelli Costruzioni S.r.l.

Il mancato o inesatto adempimento del subappaltatore, anche parziale, delle obbligazioni sopra precisate costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

ART. 6

Obblighi del subappaltatore nella fase esecutiva

Premesso che tutte le opere dovranno essere eseguite nel pieno rispetto di quanto previsto nel Capitolato speciale d'appalto, anche se non materialmente allegato, e a perfetta regola, in caso contrario, l'appaltatore potrà richiedere il risarcimento dei danni eventualmente derivati dall'inesatto adempimento.

Il subappaltatore si obbliga inoltre ad osservare le prescrizioni contrattuali e di legge inerenti all'attività oggetto del subappalto con specifico riferimento agli adempimenti previsti dalla Legislazione e delle Norme vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro.

Oltre a quanto sopra indicato, il subappaltatore deve:

- Provvedere con regolarità agli adempimenti di Legge e di Contratto in materia di rapporti di lavoro dei propri dipendenti, e di applicare nei confronti di questi ultimi le condizioni normative e retributive stabilite dal Contratto di Lavoro (CCNL) in essere;

- Comunicare ogni variazione dell'assetto proprietario o societario e dei propri organismi tecnici ed amministrativi al fini del rinnovo della comunicazione

Antimafia;

- Comunicare tempestivamente eventuali infortuni, furti o incidenti che si dovessero verificare sui cantieri oggetto del subappalto;

- Osservare quanto stabilito dal Codice della Strada e dal relativo Regolamento per l'esecuzione del Codice stesso ed eventuali s.m.i.;

Le violazioni, gli adempimenti e le omissioni anche parziali precisate nel presente articolo, da parte del subappaltatore, ferma restando la sospensione dei pagamenti, costituiscono causa di risoluzione di diritto del contratto ex art. 1456 cc.c.

ART. 7

Modalità e tempi di esecuzione delle opere – Sospensione lavori

Il subappaltatore si impegna a mantenere contatti con l'appaltatore e occorrendo con il Committente per la gestione ed esecuzione delle opere. L'appaltatore, una volta ricevuto dal Committente indicazioni operative in ordine alle priorità di intervento, dovrà provvedere ad impartire istruzioni e coordinare l'esecuzione di parti delle opere per garantire la corretta esecuzione delle opere da parte del Subappaltatore e rispettare quanto previsto dall'art. 97 del D.Lgs. 81/08.

L'appaltatore si riserva il diritto di controllare in qualsiasi momento lo stato e la qualità dell'esecuzione delle opere ai sensi dell'art.1662 del c.c. in modo da organizzarsi per dare ulteriori indicazioni operative per il recupero dell'eventuale ritardo nell'esecuzione delle opere, qualora l'avanzamento delle opere non soddisfi il puntuale adempimento di quanto previsto.

L'appaltatore si riserva in ogni caso la facoltà, a suo insindacabile giudizio di eseguire direttamente, o di far eseguire a terzi, parte delle opere al fine del

mantenimento delle previsioni del programma lavori, senza che ciò possa dar luogo a riserve o eccezioni da parte del subappaltatore.

ART. 8

Penali e manleva

Delle penali a qualunque titolo eventualmente irrogate dal Committente sull'esecuzione delle opere del subappaltatore, lo stesso sarà ritenuto unico responsabile delle opere eseguite e, come tale, sarà tenuto a garantire e manlevare l'Appaltatore, il quale è sino ad ora autorizzato a compensare quanto dallo stesso corrisposto al Committente a titolo di penale, con quanto dovuto al subappaltatore. Il subappaltatore dichiara di aver letto ed accettato quanto contenuto nel Capitolato d'Appalto, anche se non materialmente allegato.

ART. 9

Contabilizzazione delle opere – fatturazione - pagamenti

La quantificazione dell'importo spettante avverrà in contraddittorio tra le parti alla presentazione della rendicontazione delle opere eseguite, che sarà controfirmata dal nostro Responsabile di Cantiere.

Le fatture dovranno essere inviate esclusivamente e tempestivamente in formato elettronico CODICE UNIVOCO FATTURAZIONE: J6URRTW intestate a CIVELLI COSTRUZIONI S.r.l. con sede in Gavirate (VA) Viale Ticino n. 96 Tel. n. 0332/74.36.35 Fax n. 0332/73.03.44 Cod. Fiscale/Partita IVA: 02067440129.

A norma dell'articolo 105 comma 13 del D.Lgs. 50/2016 l'Amministrazione Committente, in relazione alle somme dovute per gli interventi eseguiti in base allo stato di avanzamento lavori, provvede a corrispondere direttamente l'importo spettante al subappaltatore.

Il subappaltatore dovrà presentare, al momento del pagamento della fattura, la

seguinte documentazione, pena la sospensione dei pagamenti in corso:

- D.U.R.C. in corso di validità;
- Dichiarazione relativa ai nominativi dei dipendenti che hanno lavorato in cantiere;
- Estratto del Libro Unico del Lavoro;
- Lettere liberatorie firmate da tutti i dipendenti interessati al cantiere, in cui gli stessi dichiarino di essere stati regolarmente retribuiti complete di copia della carta identità;
- Solo nel caso in cui il subappaltatore dichiara di non avere dipendenti, in alternativa ai punti sopra indicati, deve provvedere alla consegna di apposita autocertificazione.

Il subaffidatario, se obbligato dal C.C.N.L. applicato, si impegna ad inserire nel portale Edilconnect tutte le ore lavorate dai propri dipendenti sul cantiere relativo al contratto in oggetto, ai fini del raggiungimento della congruità della manodopera, nel rispetto di quanto previsto dal D.M. 143 del 25/06/2021. Essendo il pagamento da parte dell'appaltatore subordinato alla verifica del raggiungimento della congruità del cantiere, ai fini dell'attribuzione ad ogni impresa delle rispettive responsabilità, anche il pagamento delle fatture emesse dal subaffidatario sarà subordinato alla verifica del raggiungimento della congruità per la parte di sua competenza.

In mancanza di quanto sopra l'appaltatore resta pertanto, fin d'ora, espressamente autorizzata a sospendere ogni pagamento al subappaltatore fino che questi non abbia adempiuto ai propri obblighi.

Resta espressamente inteso che il mancato invio ovvero l'invio delle attestazioni in forme diverse da quelle sopra precisate costituirà oltre che motivo di sospensione dei pagamenti causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

ART. 10

Risoluzione del contratto – clausole risolutive espresse

Oltre a quanto previsto negli articoli 5, 6 e 9 costituiscono causa di risoluzione immediata di diritto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., anche i seguenti comportamenti e violazioni posti in essere dal subappaltatore:

1. L'inosservanza delle disposizioni e prescrizioni tutte previste dal D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche e dal D.Lgs. 163/2006 in materia di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro che, debitamente accertate, hanno comportato la irrogazione di sanzioni di qualsiasi natura;
2. La mancata compilazione in tutte le parti relative alla sicurezza di competenza o la mancata sottoscrizione dei verbali di coordinamento o degli allegati del DUVRI o la mancata predisposizione, aggiornamento e consegna al Coordinatore per l'esecuzione delle opere o la mancata applicazione dei Piani Operativi di Sicurezza (POS), laddove previsto dalla normativa in vigore;
3. Fornisca dichiarazioni, affermazioni ai sensi degli articoli 38, 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa mendaci o non veritiere o incomplete anche in merito ai requisiti e condizioni rilevanti per l'affidamento delle opere in subappalto;
4. Inadempimento alle disposizioni dell'Appaltatore riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei tempi imposti dagli stessi provvedimenti.

ART. 11

Divieto di subappalto delle opere e di cottimo

Il Subappaltatore si obbliga a non concedere in subappalto, neppure parziale, l'esecuzione delle opere allo stesso appaltatore né a cedere, totalmente e/o

parzialmente, il presente contratto. Del pari, si obbliga a non usufruire di rapporti di cottimo.

ART. 12

Foro competente

In caso di controversia tra le parti in ordine alla conclusione, interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente contratto di subappalto sarà esclusivamente competente a decidere il Foro di Varese.

ART. 13

Condizione risolutiva

La conclusione, validità ed efficacia del presente contratto è risolutivamente condizionata all'ottenimento, da parte del Committente, dell'autorizzazione alla stipula del presente contratto di subappalto, autorizzazione che l'Appaltatore si obbliga a richiedere senza ritardo.

Ove l'autorizzazione al subappalto non venisse concessa il presente contratto perderà di validità ed efficacia e le parti espressamente rinunciano reciprocamente a qualsiasi pretesa conseguente e/o connessa all'avvalersi della condizione risolutiva.

Gavirate lì, 03/03/2023

L'impresa Appaltatore

L'impresa Subappaltatore

FIRMATO DIGITALMENTE NAPPI CARLO

FIRMATO DIGITALMENTE VEZZIO PIERA ISABELLA